

Comune di Sant'Ambrogio di Torino

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA

N. 2 DEL 04/01/2024

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA': DIVIETO DI PERCORRENZA DELL'ANTICA MULATTIERA IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e di Pubblica Sicurezza;

Considerato l'intensificarsi dei fenomeni atmosferici e, in particolare, dei fenomeni ventosi frequenti e caratteristici della Valle di Susa;

Appurato che gli intensi temporali e le forti raffiche di vento sono causa di caduta imprevedibile di alberi di alto fusto o di grossi rami;

Considerato che l'antica mulattiera ricade interamente all'interno di area boscata cresciuta spontaneamente e che fa parte del patrimonio boschivo secolare del Monte Pirchiriano e, proprio per ciò, non è gestibile mediante semplici manutenzioni ordinarie;

Appurato, inoltre, che proprio a causa del territorio montano impervio e la difficoltà di raggiungere con i mezzi le aree boscate, frequentemente non è possibile intervenire per eliminare i grossi alberi caduti, incastrati o deperienti, lasciando semplicemente che i processi naturali seguano i loro tempi;

Precisato che per bosco si intende un terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo e che lo stesso costituisce componente essenziale dell'ambiente, rivestendo una moltitudine di ruoli, tra cui protezione del suolo e delle acque, conservazione delle biodiversità, serbatoio di CO₂ ed elemento essenziale del paesaggio;

Alla luce dell'alta frequentazione dell'Antica Mulattiera nelle due direzioni, verso e dalla Sacra di San Michele, in ogni stagione dell'anno;

Atteso che, in caso di caduta di grossi rami o ribaltamento delle piante, potrebbe sussistere un pericolo per l'incolumità delle persone;

Richiamato l'articolo 107 del TUEL n. 267/2000;

VIETA

A chiunque, durante i temporali o il forte vento, la percorrenza dell'Antica Mulattiera verso e dalla Sacra di San Michele a tutela della pubblica incolumità.

RICORDA

Che, in qualunque momento dell'anno, il fruitore del sentiero in parola, si trova in un ambiente naturale, in autogestione, ed è responsabile dei comportamenti che assume, a partire dall'utilizzo di calzature adeguate e preparazione fisica individuale.

SOTTOLINEA

Che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, il Comune di Sant'Ambrogio di Torino si ritiene sollevato da qualunque responsabilità nei confronti di persone o cose.

AVVERTE

- Che Responsabile del Procedimento è la geom. Sandra Gerlin
- Che il presente provvedimento è impugnabile nei termini di legge, in alternativa, con ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni ai sensi del DLgsa. N. 1047 del 2 luglio 2010, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 1199/1971.

IL SINDACO

Antonella FALCHERO

firmato digitalmente

Ai sensi art. 3 D. lgs. 39/93 e artt. 20-21 D. Lgs. 82/2005